

**DOCUMENTO CONGIUNTO**  
**TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE**  
**ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO**

Al fine di rendere l'attività peritale svolta nel periodo dell'emergenza COVID-19, adeguata quanto più possibile all'attuale normativa dell'emergenza, è necessario procedere con cautela e in maniera condivisa dal Giudice e dal suo ausiliario.

La Sezione I – Tribunale Ordinario di Roma, presieduta dalla dott.ssa Marta Ienzi, la Corte d'Appello di Roma etc. e l'Ordine degli Psicologi del Lazio nella persona del Presidente dott. Federico Conte, con l'obiettivo di stabilire criteri generali che garantiscano il corretto svolgimento dell'attività peritale, convengono su quanto segue.

**Art. 1) L'incarico dovrà riguardare preferibilmente:**

- casi caratterizzati da alta conflittualità tra le parti;
- contenziosi caratterizzati dalla presenza anche di procedimenti penali;
- casi in cui il figlio/i figli non ha/hanno accesso a un genitore;
- ogni altra situazione in cui si ravvisi un pregiudizio per i minori.

**Art. 2) L'incarico**

Il Magistrato, stante l'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, che impone l'adozione di modalità di espletamento delle attività giudiziarie tali da limitare al massimo le occasioni di contagio, considera la possibilità di trattazione cartolare delle udienze civili e, nel caso di tale scelta, potrà inviare con modalità telematiche, a mezzo Pec, il documento contenente l'ordinanza di nomina del consulente tecnico e i quesiti che a lui si pongono; documento che da quest'ultimo sarà restituito, con le stesse modalità telematiche, sottoscritto per accettazione e relativo giuramento. Con indicazione, anche, della data di inizio delle operazioni peritali.

**Art.3)** Devono ritenersi sospesi i termini per le operazioni peritali ed il deposito delle relazioni nel periodo 9 marzo - 11 maggio salva espressa autorizzazione e dichiarazione di urgenza concessa dal giudice a seguito di segnalazione del CTU .

**Art. 4) Valutazione caso per caso e interlocuzione con il Giudice**

Ogni singolo/a professionista, nell'assumere o nel proseguire (ove la CTU sia stata disposta in periodo precedente alla normativa dell'emergenza) l'incarico di Consulenza, è opportuno che valuti le necessità specifiche del caso e faccia sempre riferimento al Giudice da cui ha ricevuto l'incarico per eventuali richieste di differimento, sospensione o proroga delle attività.

#### **Art. 5) Definizione del metodo e dell'utilizzo di strumenti non tradizionali**

Sebbene il/la singolo/a professionista sia per definizione autonomo riguardo alla scelta delle modalità di svolgimento dell'incarico peritale, appare auspicabile, nelle attuali circostanze eccezionali, un colloquio preliminare tra professionisti<sup>1</sup> (Ctu – Ccttpp), al fine di condividere – nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti – la metodologia del percorso peritale. Si ritiene opportuno che tali scelte siano poi sottoposte al consenso scritto (ratifica) delle parti e dei rispettivi legali. In tutte le eventualità nelle quali vi siano eccezioni o pareri discordanti, è consigliabile rimettere la decisione al Giudice sull'opportunità di una specifica scelta.

Il Ctu, con l'accordo espresso dai Ccttpp e i legali, potrà alternativamente disporre:

1. lo svolgimento delle attività da remoto, in modalità *on line*;
2. lo svolgimento delle attività presso il proprio studio, qualora gli spazi lo consentano<sup>2</sup>, e il CTU si possa impegnare a garantire: a) la pulizia e l'igiene ambientale del suo studio professionale; b) il distanziamento interpersonale nel corso degli incontri con le parti processuali; c) adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria nel ripetuto studio; d) accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; e) utilizzo di mascherine filtranti antivirus<sup>3</sup>; f) utilizzo dei guanti in lattice monouso.

Nel caso in cui si scelga di svolgere l'attività presso lo studio, si può valutare la possibilità che i Ccttpp, qualora vi fosse accordo tra di loro, possano seguire l'incontro da remoto.

#### **Art. 6) Ascolto della persona di minore età**

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui le parti non nominino propri Ctp, tale incontro potrà essere svolto con i difensori.

<sup>2</sup> Anche se le indicazioni Ministeriali generali sono di tenere 1 metro di distanziamento, per criterio maggiormente prudenziale rispetto al rischio “*droplets*” durante la prolungata interazione in ambiente chiuso – secondo le definizioni ECDC e MinSalute, i contatti stretti sono quelli in ambiente chiuso per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza – **è opportuno tenere una distanza di almeno 2 metri durante i colloqui.**

<sup>3</sup> Valutare la forte opportunità d'uso di mascherine chirurgiche per entrambi ogni qual volta sia possibile; **lavorando in studio/ambiente chiuso** (“luogo confinato aperto al pubblico”) **l'uso delle mascherine antivirus diventa obbligatorio, tranne poche eccezioni:** il DPCM 26 aprile (art. 3 comma 2) prevede espressamente: “*Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti*”

È decisamente raccomandato effettuare *de visu* i colloqui con il minore, ma, in ogni caso, sarà il CTU a decidere cosa a suo avviso e, sotto la sua diretta responsabilità, sia meglio fare caso per caso.

Nel corso dell'incontro con la persona minorenni dovrà essere sempre garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dall'emergenza Covid-19 e su riportate nell'Art. 4, secondo comma, punto 2.

---

Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza e/o nei casi di impossibilità a raggiungere lo studio del Ctu, laddove il minore avesse almeno 14 anni di età, potrà essere effettuato il colloquio con il minore tramite collegamento da remoto.

#### **Art. 7) Formazione del verbale nel caso in cui gli incontri di consulenza siano effettuati da remoto**

Nelle attività peritali svolte presso lo studio del Ctu la formazione del verbale seguirà le consuete regole procedurali.

Nel caso, per converso, di attività peritale svolta *on line*, si raccomanda al Ctu di redigere il verbale contestualmente allo svolgimento dell'incontro e di darne lettura prima della conclusione dell'incontro stesso; successivamente inviandolo a mezzo PEC a ciascuna delle parti, affinché possa sottoscriverlo per ratifica/approvazione in calce, rinviandolo al CTU, sempre a mezzo PEC, entro la fine dell'incontro peritale.

#### **Art. 8) Consenso informato**

---

Si raccomanda al Ctu di richiedere alle parti la sottoscrizione di specifici moduli contenenti il "Consenso informato":

- a) all'utilizzo della modalità di lavoro da remoto.
- b) in caso di attività svolta in studio, alla presa visione e conseguente accettazione, delle misure cautelative in vigore con l'emergenza COVID-19 (su riportate nel presente atto, nell'Art. 4, secondo comma punto 2), poste in essere correttamente dal CTU.

Esemplificazioni di tali strumenti sono presenti sul sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ([www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/raccomandazioni-attivita-peritale](http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/raccomandazioni-attivita-peritale)).

L'informativa sulle misure igienico sanitarie adottate dal Ctu, potrà essere inviata alle parti direttamente in occasione della convocazione del primo incontro peritale.

---